

LE ISTRUZIONI DELL'ABI E DEL MINISTERO DELLE FINANZE PER GLI ASSEGNI A PARTIRE DAL 30 APRILE 2008

Le sei regole da ricordare

- 1 • gli assegni bancari, circolari o postali con un importo pari o superiore a 5.000 euro dovranno riportare la clausola “non trasferibile”;
- 2 • chi vuole continuare ad utilizzare assegni in forma libera, per importi inferiori a 5 mila euro, può farlo con una richiesta scritta alla propria banca e per ciascun assegno rilasciato o emesso in forma libera senza la dicitura “non trasferibile” è previsto dalla legge il pagamento di un'imposta di bollo di 1,50 euro che la banca verserà allo Stato;
- 3 • i “vecchi” carnet di assegni, emessi prima dell'entrata in vigore delle nuove misure, potranno essere usati fino al loro esaurimento e per importi pari o superiori a 5 mila euro è necessario “valicarli” inserendo la clausola di “non trasferibilità”;
- 4 • sugli assegni in forma libera ogni girata, pena la sua nullità, dovrà riportare il codice fiscale di chi la effettua;
- 5 • gli assegni intestati a “me medesimo” o “m.m” possono essere girati per l'incasso soltanto presso uno sportello bancario o postale, vengono considerati “non trasferibili” e possono essere incassati unicamente dall'emittente che non può girarli ad altri;
- 6 • il saldo dei libretti di deposito al portatore non potrà essere pari o superiore alla somma di 5.000 euro. Per quelli in essere è prevista l'estinzione o la riduzione alla soglia stabilita dalla legge entro il 30 giugno 2009.

Fonte ABI – Ministero della Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro.